

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1967.

Classificazione di una strada tra le statali in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 248 di detto piano è prevista la strada: dalla strada statale n. 55 « dell'Isonzo » al confine di Stato con la Jugoslavia, della lunghezza di km. 1+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: dalla strada statale n. 55 « dell'Isonzo » al confine di Stato con la Jugoslavia, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 518 « di Devetaki ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1967
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 283*

(3934)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Autorizzazione al comune di Grottaglie a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della pretura.

**IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Vista la deliberazione consiliare 18 novembre 1965, n. 157, del comune di Grottaglie;

Vista la decisione in data 14 dicembre 1965 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Taranto approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Grottaglie;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Grottaglie un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Grottaglie, secondo il progetto presentato ed approvato dall'Ufficio tecnico

comunale, il comune di Grottaglie è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza un mutuo di L. 33.092.909 (trentatremilioninovecentoquarantaduecentoquarantatré), con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre comini dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Grottaglie un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.870.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza, per conto del comune di Grottaglie, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1967

*Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE*

*Il Ministro per l'interno
TAVIANI*

*Il Ministro per il tesoro
COLOMBO*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1967
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 328*

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1967.

Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi e paghe del personale dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

**IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare »;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, con il quale viene trasformata la denominazione del-